

Nicola Giuliano Dottore commercialista  
Raffaella Arbini Dottore commercialista

Aldo Fazzini Consulente aziendale  
Marco Monaco Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Circolare n. 3/2026 – Legge di Bilancio 2026 / Novità per i Lavoratori dipendenti – Aliquote IRPEF e detrazioni**

Sul Supplemento Ordinario n. 42 alla *G.U.* 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni per i lavoratori dipendenti, le aliquote Irpef e le detrazioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2026.

<b>Riduzione aliquota IRPEF</b> <b>Comma 3</b>	<p>Ridotta dal 35% al 33% l'aliquota IRPEF relativa allo scaglione fino a 50.000 euro.</p> <p>Le nuove aliquote IRPEF dal 2026 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) fino a 28.000 euro – 23%;</li><li>b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro - 33%;</li><li>c) oltre 50.000 euro - 43%.</li></ul> <p>Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p> <p>A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d'imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari congruagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.</p>
<b>Detrazioni per titolari di redditi superiori a 200.000 euro</b> <b>Comma 4</b>	<p>Per i "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante è diminuita di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, co. 1, lett. c);</li><li>• erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11 del D.L. n. 149/2013;</li><li>• premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, co. 4, 5° periodo, del D.L. n. 34/2020.</li></ul> <p><b>Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d'imposta per oneri da applicare congiuntamente</b></p> <p>Dal periodo d'imposta 2026, il calcolo dell'ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall'art. 16-ter del TUIR e dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dall'1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;</li></ul>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<ul style="list-style-type: none"><li>dall'1.1.2020, la parametrizzazione delle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.</li></ul> <p>Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.</p>
<b>Detrazioni per interventi di efficienza energetica</b> <b>Comma 22, lett. a)</b>	<p>La detrazione per interventi di efficienza energetica spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;</li><li>al 30% delle spese sostenute nel 2027.</li></ul> <p>La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>al 50% delle spese per gli anni 2025 e 2026;</li><li>al 36% delle spese per il 2027.</li></ul>
<b>Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili</b> <b>Comma 22, lett. b) n. 1 e lett. b) n. 3</b>	<p>Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;</li><li>al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027;</li></ul> <p>fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.</p> <p>Fermo restando il limite di 96.000 euro, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>al 50% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e</li><li>al 36% delle spese sostenute nell'anno 2027.</li></ul> <p>Ai contribuenti che fruiscono della detrazione è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.</p>
<b>Sismabonus</b> <b>Comma 22, lett. b) n. 2</b>	<p>Le detrazioni del regime agevolato generale del sismabonus spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;</li><li>al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027.</li></ul> <p>La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al 50% delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026;</li><li>• al 36% delle spese sostenute per il 2027.</li></ul>
<b>Imposta sostitutiva incrementi retributivi</b> <b>Comma 7</b>	<p>Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1/01/24 al 31/12/26, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nel 2025, non superiore a 33.000 euro.</p>
<b>Imposta sostitutiva su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità</b> <b>Comma 8 - 12</b>	<p>L'art. 1, co. 182, della legge n. 208/2015, come noto, ha previsto un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% per la tassazione delle seguenti somme, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, corrisposte al prestatore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;</li><li>• somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.</li></ul> <p>La Legge di bilancio 2025 aveva stabilito che per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività cui all'art. 1, co. 182, della legge n. 208/2015, fosse ridotta al 5%.</p> <p>In base alla nuova Legge di bilancio 2026, l'aliquota del 5% non si applica agli anni 2026 e 2027. Infatti, ai premi di produttività e alle somme a titolo di partecipazione agli utili, erogati nel 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva si applica, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1%.</p> <p><b>Imposta sostitutiva sui trattamenti accessori</b></p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 66/2003, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);</li><li>• maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;</li><li>• indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.</li></ul> <p>Le disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività del settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40.000 euro.</p>
<b>Dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato</b> <b>Comma 13</b>	<p>L'art. 6, co. 1, 3° periodo, della legge n. 76/2025 ha stabilito che per il 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato per un importo non superiore a 1.500 euro annui, fossero esenti dalle imposte sui redditi per un ammontare pari al 50% del loro ammontare.</p> <p>Resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro.</p> <p>La Legge di Bilancio 2026 ha esteso l'agevolazione anche al 2026.</p>
<b>Buoni pasto</b> <b>Comma 14</b>	<p>Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (cd. buoni pasto) fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	Pertanto, aumenta da 8 a 10 euro l'importo del buono pasto in forma elettronica non tassato.
<b>Dipendenti di strutture turistico-alberghiere</b> <b>Comma 18</b>	<p>Dal 1/01/26 al 30/09/26, ai lavoratori - dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro - degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;</li><li>• compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale in F24.</li></ul> <p>Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica</p>
<b>Imposta sostitutiva – dipendenti pubblici</b> <b>Comma 237</b>	<p>Per il 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.</p> <p>Le nuove disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.</li><li>• non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.</li></ul>

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

22 gennaio 2026

Studio Giuliano